



CITTÀ DI \_\_\_\_\_  
**CIAMPINO**

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

**ORDINANZA SINDACALE  
CULTURA SPORT CASALE DEI MONACI POLITICHE  
GIOVANILI PARI OPPORTUNITA'**

**N. 5 - REG. GEN. N. 38  
DEL 15-03-2018**

<b>OGGETTO:</b>	PREVENZIONE DEGLI EFFETTI DEL FAVISMO E LIMITAZIONE NELLE DISTANZE PER LE COLTURE IN PROSSIMITA' DEL CENTRO ABITATO, AGGLOMERATI DI CASE E VIE PUBBLICHE DEL CENTRO ABITATO
-----------------	---

**IL SINDACO  
GIOVANNI TERZULLI**

**IL SINDACO**

**Preso atto**

Che il favismo è determinato da una alterazione genetica

Che nei cittadini predisposti può determinare, in presenza di polline, fiori, piante e baccelli di fave e piselli una crisi emolitica (rottura di globuli rossi);

Che nei diversi casi e secondo la gravità è caratterizzata da una sintomatologia progressiva che va dall'astenia fino ad un quadro clinico di estrema gravità che può portare al coma ed all'arresto cardiaco;

Che i soggetti predisposti possono sviluppare crisi emolitica, se esposti alla ingestione di fave e piselli o anche alla sola percezione dell'odore o all'inalazione del loro polline durante il periodo dell'inflorescenza;

Che il fenomeno dell'inalazione del predetto polline può avvenire in prossimità dei campi ed orti di produzione delle fave e piselli;

**Considerato**

Che, nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace consiste essenzialmente nell'assenza di piantagioni di fave in prossimità sia delle abitazioni, sia degli altri ambienti frequentati per motivi di lavoro, studio, cura o partecipazione al culto;

- Visto** Che nel territorio del Comune di Ciampino, sono presenti cittadini predisposti al favismo;  
Che sono pervenute segnalazioni relative alla presenza di coltivazioni di fave nel perimetro urbano;
- Preso atto** del perdurare dello stato di salute di alcuni cittadini affetti da favismo, per i quali si rende necessario emanare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di evitare fattori scatenanti crisi emolitiche;
- Ritenuto** Che la libera iniziativa economica, e non, dei privati possa e debba essere ristretta per motivi gravi di interesse generale e dato atto che l'esigenza di tutelare la salute pubblica, ancorché di un unico soggetto, costituisce interesse generale da soddisfare;  
Che è necessario intervenire in merito, per mezzo di disposizioni contingibili e urgenti in materia di sanità pubblica, adottate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, al fine di prevenire ed eliminare grave pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- Visto** l'art. 50 c. 5 del T.U. EE.LL. 267/2000;

### **ORDINA**

#### **Il divieto tassativo di coltivazione di fave-piselli:**

- 1.nel raggio di 300 metri in linea d'area in prossimità del centro abitato e di agglomerati di case nell'ambito rurale;**
- 2.nel raggio di 300 metri in linea d'area dal perimetro di cinta e all'interno dello stesso delle strutture sanitarie pubbliche e private, delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi asili nido e scuole materne, edifici pubblici, cimitero, luoghi di culto ed impianti sportivi;**
- 3.nel raggio di 300 metri in linea d'area, sia nella parte destra che sinistra, delle seguenti vie: Via Napoli, Via Bologna, Via Mura dei Francesi, Via Superga e Via dell'Ospedaletto.**

**Il divieto tassativo di coltivazione di fave - piselli e la vendita degli stessi, se non in confezioni accuratamente sigillate, per un raggio di almeno 300 metri, nelle vie di seguito elencate: Via Napoli, Via Bologna, Via Mura dei Francesi, Via Superga e Via dell'Ospedaletto**

**Per le zone non urbane il divieto di coltivazione sarà imposto con appositi provvedimenti per un raggio di almeno 300 metri dall'immobile di abitazione usuale, o comunque frequentato da cittadini affetti da favismo, su presentazione di specifica e documentata istanza degli interessati.**

**Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi della normativa vigente.**

**Il Comando di Polizia Locale, la Forza Pubblica e la A.SL. RM H, ognuno per la loro competenza, sono incaricati di far osservare l'esatta esecuzione del presente provvedimento e di deferire all'Autorità Giudiziaria gli adempimenti ai sensi dell'art. 650 del C.P.**

**La mancata osservanza del presente provvedimento è punito, ai sensi dell'art. 650 del C.P. con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda pecuniaria fino a duecentosei,00 (206,00) Euro.**

La presente Ordinanza è inviata a:

Al Comando della Polizia Locale di Ciampino — Sede	<a href="mailto:polizialocaleciampino@pec.it">polizialocaleciampino@pec.it</a>
Alla ASL RM H — Distretto RMH3 di Via Calò, 5 — Ciampino	<a href="mailto:Servizio.protocollo@pec.aslromah.it">Servizio.protocollo@pec.aslromah.it</a>
Al Commissariato di P.S. di Marino di Piazza Don L. Sturzo, 23	<a href="mailto:com.marino.rm@pecps.poliziadistato.it">com.marino.rm@pecps.poliziadistato.it</a>
Alla Tenenza dei Carabinieri di Ciampino di Viale J.F. Kennedy 50Th/ I – per conoscenza	
Alla Segreteria comunale per la raccolta	
All'ufficio messi comunali per la notifica e l'affissione all'Albo Pretorio on line	

All'ufficio Relazioni con il Pubblico — Sede	
Al web master per il sito istituzionale e la diffusione	
All'Associazione Coltivatori Diretti – Corso V. Colonna, 58 Marino – per notifica e-mail	<a href="mailto:caf@coldiretti.it">caf@coldiretti.it</a>

Ciampino, 15-03-2018

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

IL SINDACO

F.to ALESSANDRA  
TROVALUSCI

F.to ALESSANDRA  
TROVALUSCI

F.to GIOVANNI TERZULLI

Publicata on line sul sito istituzionale, il 15-03-2018

Copia atto uso amministrativo